



IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- prof. avv. Enrico QuadriPresidente
- avv. Leonardo Patroni Griffi.....membro designato dalla Banca d'Italia
(estensore)
- avv. Domenico Parrotta.....membro designato dalla Banca d'Italia
- prof.ssa Marilena Rispoli Farina.....membro designato dal Conciliatore Bancario
Finanziario per le controversie in cui sia parte
un cliente consumatore
- prof. avv. Andrea Barenghimembro designato dal Consiglio Nazionale
Consumatori e Utenti

Nella seduta del 13.11.2012, dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Il ricorrente sostiene di aver sottoscritto in data 5 ottobre 2007, con una società mandataria del resistente, un contratto di mutuo con cessione del quinto dello stipendio, e si duole della eccessività, rispetto all'importo del mutuo, della somma pretesa dalla mandataria e, in particolare, dell'ammontare delle commissioni bancarie relative alle attività preliminari.

Inoltre, secondo la prospettazione del ricorrente, il contratto sarebbe stato stipulato dallo stesso in condizioni di deficit cognitivo, essendo affetto sin dalla nascita da "epilessia post-traumatica con parziale compenso farmacologico", verosimilmente per trauma da parto.

Presentato reclamo e rimasto insoddisfatto del riscontro ricevuto da un diverso intermediario, il ricorrente in data 30 giugno 2012 ha adito questo ABF, chiedendo di: 1) accertare che il contratto di cessione del quinto è stato concluso a condizioni eccessivamente onerose, con un soggetto in stato di bisogno economico ed affetto da patologia fin dalla nascita che gli impedisce una piena comprensione degli obblighi assunti; 2) per l'effetto dichiarare l'annullamento de contratto di cessione del quinto; 3) in subordine, ritenere non dovute le somme anticipate a titolo di mediazione, commissioni bancarie e interessi, perché eccessive e sproporzionate e disporre il rimborso al ricorrente; 4) in ulteriore subordine, ridurre le



somme versate a titolo di mediazione, commissioni bancarie e interessi con rimborso della differenza al ricorrente.

Con controdeduzioni del 12 settembre 2012, il resistente eccepiva che la controversia avrebbe dovuto essere promossa nei confronti di altro intermediario, a cui aveva trasferito – con atto di scissione del 27 giugno 2008 – il ramo di azienda relativo al “*business cessione del quinto*”. Nel merito, comunque, osservava che il contratto era stato regolarmente sottoscritto senza alcun vizio e non era stato provato lo stato di incapacità del cliente al momento della stipula. Il resistente, quindi, concludeva per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Nella specie è evidente il difetto di legittimazione passiva dell'intermediario convenuto.

Dalla documentazione prodotta risulta, infatti, che l'atto di scissione parziale invocato dal resistente è stato regolarmente iscritto nel registro delle imprese in data 30 giugno 2008. Con tale atto veniva assegnato ad altro intermediario il compendio aziendale, sostanzialmente costituito “*dalle attività, passività, risorse, diritti, obblighi, responsabilità, poteri, rapporti giuridici, oneri aspettative e, in genere, da tutte le situazioni soggettive di natura sostanziale inerenti all'operatività nel settore della cessione del quinto dello stipendio*”; e in detto ramo d'azienda, è precisato, sono ricompresi “*tutti i diritti, i doveri, le obbligazioni e le responsabilità, i poteri, gli oneri o, in generale, le fattispecie o situazioni soggettive di qualsiasi tipo già esistenti o soltanto potenziali alla data di efficacia della scissione, riguardanti o connessi al Ramo d'Azienda Scisso*”, ragion per cui “*tutti i futuri reclami, controversie, procedimenti o giudizi ad essi relativi, anche se riferiti a fatti o atti accaduti prima della data di efficacia della scissione, saranno iniziati in via esclusiva da e nei confronti della Società Beneficiaria*”.

È, quindi, evidente che il ricorso a questo ABF avrebbe dovuto essere proposto nei confronti dell'intermediario beneficiario del ramo di azienda scisso, essendo il contratto di mutuo per cui è causa ivi ricompreso; intermediario che, peraltro, aveva provveduto a riscontrate il reclamo pur senza indicare la fonte della propria legittimazione.

Sotto altro profilo, non va trascurato che le doglianze del ricorrente appaiono, comunque, infondate nel merito. Infatti, non è provato lo stato di incapacità del ricorrente al momento della sottoscrizione del contratto di mutuo (incapacità che non può derivare *ex se* dalla patologia invocata, ove si consideri che, dal verbale di verifica sulla sussistenza dei requisiti sanitari per usufruire della pensione, assegno, e indennità disposta ai sensi del d.l. 323/1996, prodotto dal medesimo ricorrente, lo stesso viene giudicato “*in buone condizioni generali, collaborante, critico, con risposte adeguate*”); mentre le doglianze relative all'eccessività delle somme pretese dalla mandataria e dell'ammontare delle commissioni bancarie per attività preliminari sono assolutamente generiche.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI